

COMUNE DI SCARMAGNO

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P.10010 - P.za M. e S. Enrico, 5 - Tel. 0125739153 Fax 0125739391

* * *

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

§ § §

(edizione 2009)

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO - FINALITA'

- 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.
- 2. Il funzionamento del Consiglio comunale e' disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento disposto in attuazione dell'art. 7 del Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs n. 267/2000, in seguito denominato TUEL.
- 3. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione e' adottata dal presidente dell'organo consiliare.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
- 2. Il Sindaco le esaminerà e proporrà le eventuali risoluzioni alle eccezioni sollevate, nel più breve tempo possibile, al consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 3 - LA SEDE DELLE ADUNANZE

- 1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
- 2. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità' od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
- 3. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
- 4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica italiana, dell'Unione europea e del comune.

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 4 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

- 1.Il Sindaco è il presidente delle adunanze dei consiglio comunale.
- 2. In caso di assenza od impedimento del sindaco, a norma dell'art.8 c.1 dello Statuto comunale, la presidenza e' assunta dal vicesindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori, secondo l'ordine dato dall'età, se consiglieri comunali. Se i componenti la G.C. non sono consiglieri la presidenza spetta al consigliere anziano (colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale)

ART. 5 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

- 1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- 2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea conciliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

ART. 6 – I CONSIGLIERI SCRUTATORI - DESIGNAZIONE E FUNZIONI

- 1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, di cui uno possibilmente in rappresentanza della minoranza.
- 2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 7 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

- 2. Il consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi. dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.
- 3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.

E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 8 - PRIMA SEDUTA - CONVALIDA - ENTRATA IN CARICA

- 1. La prima seduta dei consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 3. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo Il titolo III del TUEL e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art.69 dello stesso TUEL.

ART. 9 - DIMISSIONI

La dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzata con comunicazione scritta e sottoscritta al consiglio comunale, deve essere allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo dei comune nell'ordine temporale di presentazione.

- 2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
- 3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del TUEL.

ART. 10 - RIMOZIONE DALLA CARICA

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere o del Sindaco interessato.

- 2. Quando successivamente all' elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
- 3. I componenti dell'organo conciliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

ART. 11 - DECADENZA PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, a norma dell'art 12 dello statuto. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, a comunicargli l'avvio dei procedimento amministrativo. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 12 - SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO DALLE CARICHE

- 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale coloro i quali incorrono in una delle ipotesi di cui all'art. 59 del TLEL.
- 2. Nel caso di sospensione di un consigliere il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

ART. 13 - SURROGAZIONE E SUPPLENZA

- 1. Nei consigli comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge
- 2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi del precedente art. 11, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per

l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

ART. 14 - ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLI

- 1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2. Il consiglio, a norma dell'art. 42 del TUEL, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salvo il regolamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della giunta (art.48 c.3 tuel), nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio,
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie,
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative,
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione,
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione,
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi,
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degl' enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza,
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari,
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo,
- j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari,
- k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dei consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. La mancata adozione di nuovi criteri equivale a una conferma tacita di quelli assunti dalla precedente amministrazione a norma dell'art.8 c.4 dello statuto comunale.
- partecipa, nei modi disciplinati dallo statuto, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
- 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottabili in via d'urgenza dalla giunta da sottoporre a ratifica dei consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine (artt.42 c.4 e175 c. 4 tuel)

ART. 15 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- 1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione del consiglio.
- 2. Hanno inoltre diritto di:
- * chiedere la convocazione del C.C. con le modalità dettate dall'art. 39 c.2 del TUEL e dall'art. 17 del presente regolamento.
- * presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- * di informazione e di accesso agli atti amministrativi.
- * di sottoporre le deliberazioni della Giunta e del Consiglio a controllo preventivo di legittimità.
- * di visione degli atti.
- * di esercizio del mandato elettivo.

ART. 16 - EMENDAMENTI

- 1. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
- 2. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni consigliere in forma scritta.
- 3. Gli emendamenti proposti devono essere depositati presso la segreteria comunale di norma almeno ventiquattro ore prima della riunione del consiglio.
- 4. Gli emendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dei pareri di cui all'art.49 c. 1 del TUEL.

ART. 17 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune e rivolta al Sindaco e alla giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti; deve pervenire entro tre giorni precedenti quello della riunione del consiglio comunale in cui si intende ottenere risposta.

L'interrogazione, in caso d'urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine precedente; in questo caso l'interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato, dal Presidente stesso, ne dà diretta lettura al consiglio.

- Il Presidente o un assessore possono dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta entro 20 giorni.
- 3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal Sindaco, il consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica del Sindaco. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il consiglio si pronuncerà sul voto.
- Le interpellanze devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio, successiva alla loro presentazione.
- 4. La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco e della Giunta oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari.
- La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco almeno tre giorni precedenti a quello della riunione del consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito. La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

- 5. Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
- 6. Non si fa luogo alla trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni nei casi in cui il Consiglio Comunale sia stato convocato per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del Piano Regolatore Generale Comunale e sue varianti."

ART. 18 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1. Il Sindaco e' tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni,quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine dei giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
- 3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sara' poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti.
- 4. Nel caso dell'inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del TUEL.

ART. 19 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

- I. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione dei sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento sull'accesso, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
- 2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
- 3. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

ART. 20 - DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

I. Le deliberazioni di competenza della giunta comunale e del consiglio, adottate nelle materie di cui all'art. 127 del TUEL, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.

ART. 21 – FACOLTA' DI VISIONE DEGLI ATTI

1. Contestualmente all'affissione, le deliberazioni adottate dalla giunta comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari .

2. Ai fini di cui al precedente articolo, i consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di ufficio, le deliberazioni con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale e comunicate ai capigruppo consiliari

ART. 22 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- 1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi retribuiti ed aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal TUEL (artt. da 79 a 8 1).
- 2. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dall'art.82 del TUEL, un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli.
- 3. La misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e ai componenti degli organi esecutivi dei comuni e dei gettoni di presenza è determinata con decreto del Ministero dell'interno.
- 4. Il comune, in conformità a quanto dispone l'art. 86 c. 5 del TUEL può provvedere ad assicurare i componenti del consiglio comunale e gli assessori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 23 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

- 1. Il consigliere comunale e' tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, giusto art.11 del presente regolamento
- 2.Nel caso di assenza, la giustificazione puo' avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco, il quale ne da' notizia al consiglio.
- 3.Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perche' sia presa nota a verbale.

ART. 24 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti gli interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini sino al quarto grado.
- 2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.
- 3. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il segretario comunale che da' atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

C A P O III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 25 - CONVOCAZIONE- COMPETENZA

- 1. La convocazione del consiglio comunale e' disposta dal Sindaco.
- 2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
- 3. Quando la convocazione del consiglio e' resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il prefetto.

ART. 26 – SESSIONE E CONVOCAZIONE

- 1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
- 2. La convocazione del consiglio comunale e' disposta a mezzo di avvisi, con le modalita' di cui al presente regolamento. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sara' tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgano in piu' giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- 3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza

ART. 27 - SESSIONE

- 1. Il consiglio comunale e' convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni revisionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
- 2. Il consiglio e' convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi
- l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune.
- 3. Il consiglio e' convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
- 4. Nell'avviso deve essere precisato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

ART. 28 – ORDINE DEL GIORNO

- 1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- 2. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete effettuare la convocazione.
- 3. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta

- 4. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali.
- 5. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
- 6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
- 7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 8. L'ordine del giorno e' inserito od allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante.

ART. 29 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

A) MODALITA' CONSEGNA

L'avviso di convocazione del consiglio, l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, a mezzo raccomandata R.R., oppure a mezzo fax.

Vengono rimesse alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta ricezione, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa e' avvenuta.

La dichiarazione di ricevuta puo' avere forma di elenco, comprendente piu' consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

B) TERMINI

- 1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
- 2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.
- 3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
- 4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto

degli argomenti aggiunti.

- 5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale puo' stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo e' stato deciso.
- 6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione e' sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
- 7. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilita' del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del cpc, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

Il periodo di tempo entro cui deve essere consegnato l'avviso di convocazione deve essere prima e fuori dalla seduta consiliare la cui data non rientra nel computo dei termini.

- ART. 30 CONSEGNA AVVISI DI CONVOCAZIONE A CONSIGLIERI NON RESIDENTI 1. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilita' nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
- 2. E' consentito ai consiglieri che non risiedono nel comune eleggere domicilio presso la sede municipale, indicando nello stesso atto di designazione del domicilio un numero telefonico per una tempestiva informazione delle eventuali comunicazioni, esonerando comunque l'amministrazione da qualsiasi responsabilita' nel caso in cui il domiciliante non fosse reperibile e non provvedesse a ritirare tempestivamente i documenti di competenza.
- 3. Fino a quando non e' stata effettuata la designazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalita'. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART. 31- ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

- 1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie e' pubblicato all'albo del comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale e' responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
- 2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

ART. 32 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso gli uffici comunali nel giorno dell'adunanza e almeno 48 ore prima della riunione.

Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

- 2. L'orario di consultazione e' quello di ordinario funzionamento degli uffici del comune.
- 3. Nessuna proposta puo' essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non e' stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL.

I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

ART. 33 – ADUNANZE – QUORUM

- 1. Il consiglio comunale non puo' deliberare se non intervengono almeno n. quattro consiglieri corrispondenti ad un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, escludendo dal computo il Sindaco, come previsto dall'art. 9 c.1 dello statuto e dall.38, c. 2, ultimo periodo, del TUEL.
- 2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale ed i risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto per poter deliberare i lavori possono comunque aver inizio per trattare comunicazioni ed interrogazioni che non comportino l'espressione di voto collegiale del consiglio la quale si manifesta con il deliberare e si estrinseca attraverso la votazione.
- 3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalita' della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il presidente che puo' far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessita', disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri e' inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti e' tuttora inferiore a quello prescritto per la validita' dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di cio' viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
- 5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 34 – ADUNANZE PUBBLICHE

- 1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.
- 2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque puo' assistere alle adunanze di cui al primo comma.
- 3. Non e' consentita, in alcun modo, la possibilita' di intervento da parte del pubblico alle sedute dell'organo consiliare. E' facolta' del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 35 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

- 1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o
- dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal consiglio.
- 2. Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio della funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani.
- 4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, puo' ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
- 5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini

proseguono il presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sara' riconvocato, con le modalita' stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 36 – ADUNANZE SEGRETE

- 1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti delle capacita', morali, correttezza, capacita' e comportamenti di persone.
- 2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralita', correttezza, capacita' e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.
- 4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 37 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il piu' ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

ART. 38 – ORDINE DELLA DISCUSSIONE

- 1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
- 2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al consiglio.
- 3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
- 5. Solo al presidente e' permesso di interrompere chi stia parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
- 6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- 7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, puo' essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 39 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

- 1. Il presidente, per le esigenze del consiglio, puo' invitare nella sala i funzionari comunali perche' effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
- 2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonche' professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante tali interventi la seduta viene sospesa.

ART. 40 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

- 1. Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti puo' essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
- 2. Il consiglio non puo' discutere ne' deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
- 3. Il presidente puo' fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 41 DISCUSSIONE – NORME GENERALI

- 1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte di un relatore, il presidente da', nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 2. La parola e' concessa ai consiglieri per turno, seguendo l'ordine di iscrizione.
- 3. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun consigliere Capogruppo o all'uopo incaricato dal suo gruppo puo' parlare due volte; gli altri consiglieri una sola volta.
- 4. Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 10 minuti, per il consigliere Capogruppo o all'uopo incaricato dal suo gruppo e 5 minuti per gli altri consiglieri.
- 5. Ciascun consigliere ha comunque diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel piu' breve tempo possibile.
- 7. Trascorsi i termini dell'intervento, il presidente richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola; l'oratore puo' appellarsi al consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti.

ART. 42 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

- 1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
- 2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
- 3. Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre consiglieri.
- 4. Le proposte debbono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.
- 5. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 43 - FATTO PERSONALE

- 1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
- 3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per piu' di tre minuti.
- 4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilita' puo' chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
- 5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
- 6. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

ART. 44 – TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO IV LE DELIBERAZIONI

ART. 45 – REDAZIONE E CONTENUTO

- 1. I verbali delle adunanze sono redatti a cura del segretario comunale. Per la compilazione dei verbali il segretario puo' essere coadiuvato da un funzionario comunale, se presente in aula durante l'adunanza, giusto art.39 del presente regolamento.
- 2. Nei verbali devono essere indicati:
 - a) l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza;
 - b) le modalita' osservate per la convocazione;
 - c) i consiglieri presenti e quelli assenti con specificazione se giustificati o meno;
 - d) l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;
 - e) il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art.49 c.1 del TUEL approvato con d.lgs n.267/2000.
 - f) i consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
 - g) il sistema di votazione, il numero dei consiglieri votanti e l'indicazione dei consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
 - h) il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
 - i) il nome dei consiglieri scrutatori.

ART. 46 – DICHIARAZIONI A VERBALE

- 1. Ogni consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facolta' di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al segretario.
- 2. I consiglieri possono altresì richiedere al presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al segretario prima della sua lettura al consiglio.
- 3. Eventuali ingiurie, calunnie, o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il presidente o il consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

ART. 47 – VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

ART. 48 – FIRMA DEI VERBALI

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 49 – ESCLUSIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Quando il segretario comunale ha per legge l'obbligo di astenersi, il presidente nomina un consigliere a svolgere le funzioni di segretario con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.
- 2. In caso di assenza o impedimento del segretario la seduta non puo' aver luogo.

ART. 50 - APPROVAZIONE DEI VERBALI

- 1. I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del consiglio comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.
- 2. I verbali devono essere posti a disposizione dei consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.
- 3. I verbali si intendono letti previa lettura dell'oggetto degli stessi, e si da' lettura dell'intero verbale solo se espressamente richiesto da un consigliere comunale
- 4. I verbali si intendono approvati qualora nessun consigliere chieda rettifiche o integrazioni.
- 5. Non sono sottoposti ad approvazione i verbali dell'ultima seduta del consiglio in carica.

ART. 51 – RETTIFICA DEI VERBALI

- 1. Il consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non e' ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.
- 2. Sulle proposte il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarieta', possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un consigliere a favore ed uno contro. Dopo tali interventi, il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
- 3. Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.
- 4. Le annotazioni sono redatte a cura del segretario comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

ART. 52 – DEPOSITO DEI VERBALI

I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

ART. 53 - LE VOTAZIONI - MODALITA' GENERALI

- 1. I consiglieri comunali votano, di norma, in forma palese.
- 2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalita' di cui ai successivi articoli.
- 3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualita' e dei comportamenti di persone.
- 4. Non si puo' procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
- 6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalita':
- *per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- * per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
- 7. Quando e' iniziata la votazione, non e' piu' consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

ART. 54 – VOTAZIONE IN FORMA PALESE

- 1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.
- 2.Quando la votazione ha luogo in forma palese il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima i consiglieri favorevoli, poi quelli contrari e, infine, gli astenuti a far constare la loro posizione. Controllato l'esito della votazione, il presidente ne proclama il risultato.
- 3. La votazione e' soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purche' immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 4. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART. 55 – VOTAZIONI SEGRETE

- 1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata di regola a mezzo di schede.
- 2. Nelle votazioni a mezzo di schede ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.

- 3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
- 4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- 5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinche' ne sia preso atto a verbale.
- 6. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
- 7. Nel caso di irregolarita' e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone la immediata ripetizione.
- 8. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

ART. 56 - ESITO DELLE VOTAZIONI

- 1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la meta' piu' uno dei votanti. Se il numero dei votanti e' dispari, la maggioranza assoluta e' data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da' un numero superiore di una unita' al totale dei votanti.
- 2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4. In caso di parita' di voti la proposta non e' approvata. Salvo che la legge non disponga diversamente, non si puo' procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non puo', nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.
- 5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 57 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

- 1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art.134 c.4 del TUEL approvato con d.lgs n.267/2000.
- 2. La dichiarazione di immediata eseguibilita' ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
- 3. L'eventuale trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro il quinto giorno successvo all'adozione dalla adozione, a pena di decadenza, giusto art.134 c.1 del TUEL.

C A P O V GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI

ART. 58 - I GRUPPI CONSILIARI - COSTITUZIONE

- 1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
- 2. Ciascun gruppo e' costituito da almeno n. due consiglieri
- 3.Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
- 4. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo, non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
- 5. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto deve darne comunicazione al sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
- 6. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui e' stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora piu' consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco da parte dei consiglieri interessati.

ART. 59 - COMMISSIONI CONSILIARI - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

- 1. Il consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
- 2. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
- 3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sua sostituzione.
- 4. Alle commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della giunta comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilita' istruttoria delle

pratiche.

ART. 60 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

- 1. Il presidente di ciascuna commissione e' eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza e' attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
- 2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui e' divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
- 3. In caso di assenza del presidente, lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
- 4. Il presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario.
- 5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data ed il luogo delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
- 6. La convocazione e' effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati. La riunione e' tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
- 7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno 24 ore prima della data in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione e' data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

ART. 61 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- 1. Le commissioni consiliari sono composte da almeno cinque membri, tenendo conto della consistenza numerica di ciascun gruppo.
- 2. La riunione della commissione consiliare e' valida con la presenza della meta' dei componenti.
- 3. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunita' locale.
- 4. Le sedute delle commissioni sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sulla qualita' delle persone stesse.
- 5. Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 62 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- 1. Le commissioni consiliari hanno funzioni referenti ai fini di un piu' approfondito esame degli argomenti di competenza del consiglio comunale.
- 2. A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
- a) possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;
- b) possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
- c) possono relazionare al consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, societa', istituzioni ed altre forme associative cui il Comune e' interessato;
- d) possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza;
- e) esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali; a tal fine, la segreteria del comune trasmette ai Presidenti delle commissioni le relative proposte di
- deliberazione sulle quali il parere deve essere espresso entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso inutilmente tale termine, le proposte di deliberazione vengono sottoposte all'approvazione dell'organo competente.

ART. 63 - COMMISSIONI CONSILIARI - SEGRETERIA - VERBALI - PUBBLICITA'

- 1. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte di norma dai responsabili dei singoli uffici e servizi funzionali dell'amministrazione o loro delegati.
- 2. Delle sedute delle commissioni consiliari sono redatti, a cura del Segretario della commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario; i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della commissione; copia degli stessi e' trasmessa al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di inizio della seconda pubblicazione, a norma dell'art. 66 comma 3 dello Statuto.

INDICE

	DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1	REGOLAMENTO – FINALITA'
ART. 2	
ART. 3	LA SEDE DELLE ADUNANZE CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 4	PRESIDENZA DELLE ADUNANZE
ART. 5	COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE
ART. 6	I CONSIGLIERI SCRUTATORI- DESIGNAZIONE E FUNZIONI
ADT 7	CAPO II- I CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 7 ART. 8	DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO PRIMA SEDUTA - CONVALIDA- ENTRATA IN CARICA
ART. 9	
ART. 10	RIMOZIONE DALLA CARICA
	DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
	SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO DALLE CARICIHE SURROGAZIONE E SUPPLENZE
	ATTRIBUZIONE DEI CONSIGLI
	DIRITTI DEI CONSIGLIERI
ART. 16	EMENDAMENTI
	DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI
	RICIHESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
	DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA A
	CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'
	FACOLTA' DI VISIONE DEGLI ATTI
	DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
	PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE ASTENSIONE OBBLIGATORIA
711(1, 24	CAPO III- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 25	CONVOCAZIONE COMPETENZA
	SESSIONE E CONVOCAZIONE
	SESSIONE ORDINE DEL GIORNO
	AVVISO DI CONVOCAZIONE
	CONSEGNA AVVISO DI CONVOCAZIONE A CONSIGLIERI NON RESIDENTI
	ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
	DEPOSITO DEGLI ATTI
	ADUNANZE -QUORUM ADUNANZE PUBBLICHE
	COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
ART. 36	ADUNANZE SEGRETE
	COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
	ORDINE DELLA DISCUSSIONE AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA
	ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
	DISCUSSIONE - NORME GENERALI
	QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA
ART. 43	FATTO PERSONALE
ΔRT 44	CAPO IV LE DELIBERAZIONI TERMINE DELL'ADUNANZA
	REDAZIONE E CONTENUTO
ART. 46	DICHIARAZIONI A VERBALE
	VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE
	FIRMA DEI VERBALI
	ESCLUSIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE APPROVAZIONE DEI VERBALI
	RETTIFICA DEI VERBALI
	DEPOSITO DEI VERBALI
	LE VOTAZIONIMODALITA' GENERALI
	VOTAZIONE IN FORMA PALESE VOTAZIONI SEGRETE
	ESITO DELLE VOTAZIONI
	DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI
	CAPO V - GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI
	COSTITUZIONE
	COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI
	COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 62	FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 63	COMMISSIONI CONSILIARI – SEGRETERIA- VERBALI - PUBBLICITA'
	CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/5/2001 con atto n. 13;
- 2) Non e' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) in quanto atto non soggetto a controllo (Decisione n. 1504 nella seduta del 7/6/2001);
- 3) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **17/6** al **2/7/2001**;
- 4) E' entrato in vigore il giorno 2/7/2001
- 5) E' stato integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **15** del **27/03/2009**, divenuta esecutiva in data 18/04/2009;
- 4) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 24/04 al 9/05/2009;
- 5) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale per ulteriori 15 gg. consecutivi dal 29/05 al 13/06/2009;